

Atto esente da imposta da bollo e registro ex art. 82, commi 3 e 5, d.lgs 117/2017

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

In data 10 ottobre 2018, a Castelfranco Veneto (TV), via Ospedale 10, si sono riuniti i seguenti sig.ri:

1. Andrici Ana Maria Madalina nata in Romania il 22/09/1992 e residente a Altivole (TV) in Via Quartiere S. Valentino 11 int. 4 - cittadina italiana, codice fiscale NDRNRM92P62Z129T;
2. Campagnaro Valentina nata a Cittadella (PD) il 16/01/1987 e residente a San Giorgio in Bosco (PD) CAP 35010 in Via Pozzo, 757 - cittadina italiana, codice fiscale CMPVNT87A56C743B;
3. Coracin Elisabetta nata a Castelfranco Veneto (TV) il 12/10/1994 e residente a Castello di Godego (TV) CAP 31030 in via Crocetta 25 - cittadina italiana, codice fiscale CRCLBT94R52C111Z;
4. Crema Richard nato in Canada il 27/04/1963 e residente a Musano di Trevignano (TV) CAP 31040 in Via Tiziano, 26/A - cittadino italiano, codice fiscale CRMRHR63D27Z401N;
5. Cusinato Michela nata a Cittadella (PD) il 29/11/1974 e residente a Castelfranco Veneto (TV) in Via Bassano n. 16 - cittadina italiana, codice fiscale CSNMHL74S69C743R;
6. Dainese Giulia nata a Padova (PD) il 08/04/1983 e residente a Padova (PD) CAP 35129 in Via Antonio Bonazza, 46 - cittadina italiana, codice fiscale DNSGLI83D48G224U;
7. De Gaspari Giulia nata a Castelfranco Veneto (TV) il 27/03/1997 e residente a Castelfranco Veneto (TV) in via Soranza n. 26 - cittadina italiana, codice fiscale DGSGLI97C67C111Y;
8. Dissegna Susi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/09/1966 e residente a Castelfranco Veneto (TV) CAP 31033 in Via Abruzzo 38/C - cittadina italiana, codice fiscale DSSSSU66P60C111R;
9. Gazzola Martina nata a Asolo (TV) il 09/05/1986 e residente a Spineda di Riese Pio X (TV) CAP 31039 in Via Monte Santo, n.12 - cittadina italiana, codice fiscale GZZMTN86E49A471V;
10. Manera Lara nata a Castelfranco Veneto (TV) il 03/02/1973 e residente a Castelfranco Veneto (TV) CAP 31033 in Via Soranzetta n. 8 - cittadina italiana, codice fiscale MNRLRA73B43C111O;
11. Rossato Francesco nato a Castelfranco Veneto (TV) il 27/11/1966 e residente a Castelfranco Veneto (TV) CAP 31033 in Viale Bgt C. Battisti, 2/A - cittadino italiano, codice fiscale RSSFNC66S27C111Q;
12. Simonetto Federica nata a Castelfranco Veneto (TV) il 30/06/1975 e residente a Romano D'Ezzelino (VI) CAP 36060 in via Da Palestrina, n. 30/A - cittadina italiana, codice fiscale SMNFRC75H70C111F;
13. Volpato Stefania nata a Camposampiero (PD) il 12/11/1977 e residente a Loreggia (PD) CAP 35010 in vicolo Morosini n.2 int. 4 - cittadina italiana, codice fiscale VLPSFN77S52B563L;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituito fra i soci presenti (**in numero non inferiore a sette**), ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta**, avente la seguente denominazione:

In Punta di Piedi Organizzazione di Volontariato

ART. 2 L'associazione ha sede legale in: Castelfranco Veneto (TV) Via Ospedale 10

ART.3 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Promuovere l'inclusione sociale nel territorio di persone, anche minori, con disagio psichico, socio-relazionale, disabilità e problematiche legate all'invecchiamento attraverso interventi mirati alla crescita delle potenzialità individuali in termini di empowerment e autorealizzazione, nel rispetto delle capacità, risorse e desideri della persona;
- Sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione e la difesa della dignità, della libertà e dei diritti delle persone con disagio, anche attraverso azioni di sensibilizzazione della comunità locale e diffusione di una cultura collettiva che rispetti e valorizzi le differenze tra le persone;
- Favorire la partecipazione delle persone con disagio psichico, socio-relazionale, disabilità e problematiche legate all'invecchiamento, ad attività ricreative, culturali e sociali presenti nel territorio al fine di aiutare la persona a promuovere il senso di appartenenza favorendone lo sviluppo sociale, culturale e personale.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 7 (numero dispari) membri e nominano a farne parte i signori:

Andrici Ana Maria Madalina
Elisabetta Coracin
Michela Cusinato
Giulia Dainese
Martina Gazzola
Lara Manera
Francesco Rossato

A presidente viene eletta la Signora Martina Gazzola.
Per le altre cariche vengono eletti:
Sig.ra Giulia Dainese, Vice Presidente
Sig.ra Ana Maria Madalina Andrici, Segretario
Sig.ra Lara Manera, Tesoriere

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2018.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su XXX articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.ra Ana Maria Madalina Andrici

Andrici Ana Maria Madalina

Sig.ra Valentina Campagnaro

Valentina Campagnaro

Sig.ra Elisabetta Coracin

Elisabetta Coracin

Sig. Richard Crema

Richard Crema

Sig.ra Michela Cusinato

Michela Cusinato

Sig.ra Giulia Dainese

Giulia Dainese

Giulia De Gaspari

Giulia De Gaspari

Sig.ra Susi Dissegna

Susi Dissegna

Sig.ra Martina Gazzola

Martina Gazzola

Sig.ra Lara Manera

Lara Manera

Sig. Francesco Rossato

Francesco Rossato

Sig.ra Federica Simonetto

Federica Simonetto

Sig.ra Stefania Volpato

Stefania Volpato

Castelfranco Veneto, 10 ottobre 2018

10.10.2018
258 3

Esate



ASSOCIAZIONE "IN PUNTA DI PIEDI"

Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Organizzazione di volontariato In punta di piedi" assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Ospedale 10 nel comune di Castelfranco Veneto (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- interventi e servizi sociali (art. 5, co. 1, lett. A, d.lgs 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani (art. 5, co. 1, lett. W, d.lgs 117/2017).

L'organizzazione promuove un approccio di rete con gli altri attori del territorio (pubblici, privati ed enti del terzo settore) in un'ottica di "comunità educante".

Le azioni che si prefigge di realizzare sono:

- Promuovere l'inclusione sociale nel territorio e favorire la partecipazione di persone, anche minori, con disagio psichico, socio-relazionale, disabilità e problematiche legate all'invecchiamento attraverso interventi mirati alla

crescita delle potenzialità individuali in termini di empowerment e autorealizzazione, nel rispetto delle capacità, risorse e desideri della persona, ad esempio prendere parte ad attività ricreative (gite, escursioni,...), pedagogiche e culturali (gruppi di lettura, scrittura, visite guidate a musei e città d'arte, sostegno allo studio...), sportive (palestra, calcio, nuoto...) e sociali (teatro, centri estivi, accompagnamenti a visite...) presenti nel territorio;

- Sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione e la difesa della dignità, della libertà e dei diritti delle persone con disagio, anche attraverso azioni di sensibilizzazione della comunità locale e diffusione di una cultura collettiva che rispetti e valorizzi le differenze tra le persone (ad esempio realizzazione di seminari, incontri, convegni, workshop, campagne di sensibilizzazione, eventi aperti anche ai non iscritti, per il raggiungimento delle finalità statutarie);
- Organizzare o collaborare e partecipare ad eventi e manifestazioni culturali di sensibilizzazione e non, quali concerti, spettacoli, mostre, teatro, rassegne cinematografiche, esposizioni fotografiche, incontri, dibattiti e altri momenti di aggregazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea appena iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o SMS, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera l'importo annuale della quota associativa da versare.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.